


CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI OPERANTI NELLA CITTA' DI
BERGAMO E PROVINCIA


Addi 23 gennaio 1998 presso la Direzione
Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro - di Bergamo,

alla presenza e con l'intervento del
dott. Di Nunzio Giuseppe Vice Dirigente
assistito dal dott. Nucietto Giuseppe
funzionario di sede


Le Associazioni Imprenditoriali del settore
Fidelistas - dott. G. Ferrara,
Alcidiopol -
J.S.P.B. -
C.U.B. -
Citta di Treviglio - Magni Renato
Nuove Polivale -


E
FILCAMS-CGIL rappresentata da Roberto Pizotta
FISASCAT-CISL rappresentata da Patrizio ~~Roberto~~ Tattorini
UILTUCS-UIL rappresentata da Maurizio Regazzani
LE R.S.U. AZIENDALI nelle persone dei sigg.ri
















PREMESSA




Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali ai vari livelli.

Le parti esprimono viva preoccupazione circa la possibile evoluzione occupazionale nel settore in relazione alle scelte degli istituti bancari e delle maggiori utenze, in ragione delle quali deriva l'esigenza di porre particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo della occupazione.

L'attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto, atto a far fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificata e ad una offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità nonché essere competitiva sotto il profilo dei costi.

Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di competenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

Le parti si propongono, altresì, di intervenire, qualora se ne dovesse presentare la necessità, nelle sedi opportune al fine di evitare crisi strutturali del settore e concorrenzialità esasperata.



Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città e Provincia di Bergamo in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgono attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conti terzi a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 2


Il presente Contratto Integrativo Provinciale, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto, tutti gli accordi precedenti.

RELAZIONI SINDACALI DIRITTI DI INFORMAZIONE - FORMAZIONE


Articolo 3

Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità.

Le parti, dunque, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali



5



g) verifica e monitoraggio di quanto previsto al successivo art. 6 del presente C.I.P..

Gli incontri informativi avverranno, di norma, ogni 4 mesi su richiesta di una delle parti.

L'incontro dovrà avvenire non oltre 15 giorni dalla richiesta.

L' Organismo Paritetico Territoriale assorbirà le funzioni e competenze della Commissione Paritetica Provinciale sulla sicurezza e formazione di cui all'art. 4 del C.I.P. 23 novembre 1989.

DANNI AGLI AUTOMEZZI

Articolo 4

premesse

1) che il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali ed a costruire una maggiore coscienza professionale che incida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle guardie giurate dipendenti durante il servizio e che elimini, quindi, anche i fenomeni negativi nell'uso non corretto degli strumenti in dotazione, che producono:

a) inutili rischi alla sicurezza ed all'integrità fisica dei lavoratori,

b) ingiustificati aumenti dei costi dell'Istituto, a causa del danneggiamento dei mezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimonio dell'azienda e sono, nel contempo, strumento di lavoro,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right.

NORME A TUTELA DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Articolo 6



A) Appalti e garanzie occupazionali

L'Istituto uscente con la massima tempestività possibile e comunque prima dell'evento, darà formale notizia di cessazione di appalti che potrebbero compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali e l'organizzazione del lavoro alle OO.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente accordo fornendo, contestualmente, tutte le informazioni utili in relazioni ai turni, ai nastri orari ed agli organici.

L'Istituto subentrante, anch'esso con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento, darà a sua volta formale comunicazione alle OO.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente accordo in merito all'organizzazione del nuovo servizio.

Le parti (OO.SS. firmatarie, Istituto uscente, Istituto subentrante) concordano che saranno effettuati con le OO.SS. incontri di verifica, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni inerenti all'organizzazione del lavoro ed al mantenimento dei livelli occupazionali.

Nel corso di tali incontri verranno verificate le eventuali necessità di mobilità territoriale e professionale emergenti, allo scopo



TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 7

INDENNITA'

Con riferimento al punto e) dell'art. 8 del C.C.N.L. vigente le parti intendono armonizzare le indennità presenti a livello locale con quelle previste dall'art. 39 del citato C.C.N.L. .

Pertanto, con effetto dall' 1.1.1998 , a tutto il personale in forza, verranno corrisposte le indennità con le modalità e negli importi fissati dall'art. 39 del vigente C.C.N.L..

Le quote eccedenti (individuabili dalla allegata tabella A) da calcolarsi in cifra giornaliera (tenuto conto di eventuali diverse incidenze sugli Istituti indiretti previste a livello aziendale), continueranno ad essere erogate "ad personam" per ogni giorno di effettiva presenza e sono da computarsi al solo fine del calcolo della 13^a mensilità.

DC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


Considerato che talune aziende hanno es-
selle date del 31 ~~dicembre~~ ^{DICEMBRE} 1997, somme su-
giaci rispetto alle $\text{€ } 2.450 =$, le parti
convergono di incontrarsi a livello di
singolo istituto, entro il 28 febbraio 1998
per individuare la collocazione delle so-
indicate eventuali eccedenze, fermo restando
che dette eventuali eccedenze dovranno
essere corrisposti ai singoli lavoratori in
forza al 1 ~~dicembre~~ ^{gennaio} 1998 e ai quali sia
già stata effettivamente erogata.
Le eventuali eccedenze, così come verranno
individuate dovranno essere corrisposte
con diritto dal 1 gennaio 1998.


Rcc 
















II) il miglioramento del dato aziendale di assenteismo dell'anno 1996 di cui all'allegata tabella C) darà diritto all'erogazione di un premio di risultato annuo pari a £. 300.000= lorde per ogni punto percentuale di miglioramento.

Il valore di ogni punto percentuale di diminuzione del tasso aziendale di assenteismo è riparametrabile anche per frazioni non inferiori alla decima parte secondo le modalità di seguito riportate:

a) il miglioramento di una frazione di punto percentuale (0,1%) di diminuzione del tasso aziendale di assenteismo dell'anno 1996 determinerà l'erogazione di un premio pari a £. 210.000= lorde.

b) Il miglioramento di ogni frazione di punto percentuale di diminuzione del tasso aziendale di assenteismo dell'anno 1996 dallo 0,2% all'1% determinerà l'erogazione di un premio pari a £. 10.000= lorde per ogni frazione di punto percentuale.

Esempi:

D) diminuzioni del tasso di assenteismo dallo 0,1% all'1%.

diminuzione dello	0,1%	premio annuo	£.	210.000=,
"	0,2%	"	£.	220.000=,
"	0,3%	"	£.	230.000=,
"	0,4%	"	£.	240.000=,
"	0,5%	"	£.	250.000=,
"	0,6%	"	£.	260.000=,

RP




Dec

ed









II) diminuzione del tasso di assenteismo del 1,4% pari ad un premio annuo di £. 380.000= lorde;

III) diminuzione del tasso di assenteismo del 2,2% pari ad un premio annuo di £. 640.000= lorde.

III) il peggioramento del dato aziendale di assenteismo dell'anno 1996 di cui all'allegata tabella C) darà diritto all'erogazione di un premio aziendale annuo ridotto, rispetto a quello indicato al punto A), di £. 20.000= lorde per ogni frazione di punto percentuale (0,1%) di peggioramento del tasso di assenteismo dell'anno 1996.

Esempi:

I) peggioramento del tasso di assenteismo dallo 0,1% all' 1%

aumento dello 0,1% premio annuo	£. 180.000=
aumento dello 0,2% premio annuo	£. 160.000=
aumento dello 0,3% premio annuo	£. 140.000=
aumento dello 0,4% premio annuo	£. 120.000=
aumento dello 0,5% premio annuo	£. 100.000=
aumento dello 0,6% premio annuo	£. 80.000=
aumento dello 0,7% premio annuo	£. 60.000=
aumento dello 0,8% premio annuo	£. 40.000=
aumento dello 0,9% premio annuo	£. 20.000=

N.B.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'P'. In the center, there are initials 'Rc' and 'CH'. On the right, there are several other signatures, including one that looks like 'A' and another that is more complex and illegible. There is also a large, stylized signature on the far right that resembles 'Rp'.

1) Il dato di riferimento, per tutta la durata del contratto, sarà quello individuato nella allegata tabella c).

2) Il premio di risultato, calcolato su base annuale, è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, mentre l'esercizio precedente a quello di competenza è assunto quale riferimento e parametro di definizione per individuare le condizioni di spettanza e dell'ammontare (Es. Il premio del primo anno erogato nel 1998, farà riferimento ai risultati realizzati nel 1997).

3) Si definisce "esercizio di competenza" quello in cui si dovesse verificare l'erogazione del premio, "esercizio di riferimento" quello precedente all'esercizio di competenza.

4) Il premio verrà erogato, per la prima volta, nel 1998.

5) Il premio verrà corrisposto con la retribuzione del mese di marzo di ciascun anno di competenza.

6) In caso di assunzioni in corso il premio verrà attribuito pro-quota per dodicesimi, considerando a tale riguardo la frazione del mese superiore ai 15 giorni come mese intero.

Per i lavoratori part-time il premio sarà riparametrato in relazione all'orario svolto.

7) l'importo del premio, come sopra determinato, è da intendersi al lordo e cioè comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, diretti e indiretti, ivi compreso il T.F.R.

8) Sono previsti incontri trimestrali a livello aziendale tra la Direzione Aziendale ed R.S.U. per le informazioni relative all'andamento dei parametri presi a riferimento del premio.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'RP' in the upper right, a signature in a circle on the right, and several other signatures and initials at the bottom.

Ministero del lavoro e della Previdenza sociale

(1)

- Direzione Provinciale del lavoro -

- Servizio Politiche del lavoro di Bergamo -

Oggi 25 giugno 1998, a seguito della convocazione disposta dalla Direzione Provinciale del lavoro - Servizio Politiche del lavoro di Bergamo, presso la Direzione Provinciale del lavoro - Servizio Politiche del lavoro di Bergamo alla presenza e con l'intervento del dott. Lucare, delle Associazioni Imprenditoriali del Settore parenti e i rappresentanti degli Istituti di Vigilanza operanti in provincia e firmatari del CIP sottoscritto il giorno 23 gennaio 1998. Più precisamente sono presenti: Maurizio Bergamaschi - Av. Giuseppe Monti, Nuova Pol notte - Av. Bruno Ronchi, Città di Treviglio - Renato Magui, C. V. B. - Giovanni Percio, I.S.P.B. - Elena Mascheretti, S.T.A. - nessuno è concorrente, Fidelitas - nessuno è concorrente, Nauchè delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL e UIL nelle persone di Roberto Pirolo, Maurizio Regazzani e rappresentati Roberto Corona

Rp

R

SM

D

R

~~rende li.~~

- il ^{premess} CIP sottoscritto il giorno 23 gennaio 1998 con particolare riferimento all'art. 8 - MENSA;

- il verbale sottoscritto in data 23 marzo 1998;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto i fatti, come sopra individuato,

^{concordano}
a) di rettificare l'art. 8 - MENSA - del CIP 23 gennaio 1998 con il testo che di seguito si riporta:

Articolo 8 - MENSA -

Le attuali indennità di mensa provinciali ed aziendali vengono annullate a far data dal 31.12.97.

A far data dal 1 gennaio 1998 gli Istituti corrisponderanno ai lavoratori:

- RP*
- o un ticket di importo pari a L. 5.000 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro
 - o un aumento di L. 1.000 della ex indennità di mensa provinciale (totale L. 3.450.-) con le incidenze fissate dalla contrattazione provinciale e/o aziendale.

L'erogazione del ticket avviene ai sensi di quanto disposto dal Dec. Legs. n. 31 del 2.9.97 (G.U. 219/97)

Qualora intervenissero modifiche legislative concernenti gli oneri contributivi e fiscali a carico delle aziende le parti dovranno procedere ed addivenire a soluzioni alternative a costi aziendali complessivamente inalterati.

RP

Gli Istituti erogheranno alla totalità dei loro dipendenti in alternativa il ticket o l'aumento dell'ex indennità mensa tenuto conto delle risultanze delle assemblee degli stessi dipendenti.

[Signature]

considerato che Tolune azienda hanno (rogato) alla data del 31 dicembre 1997 somme maggiori rispetto alle $\pm 2.450=$, fatti convergono di incontrarsi a livello di singolo istituto, entro il 30 Agosto 1997 per individuare la collocazione delle 201 indicate eventuali eccedenze, fermo restando che dette eventuali eccedenze dovranno essere corrisposti ai singoli lavoratori in forza al primo gennaio 1998 e ai quali siano state effettivamente erogate.

Le eventuali eccedenze, così come verranno individuate dovranno essere corrisposte con diritto dal 1 gennaio 1998.

Norma transitoria

A livello di singolo istituto le parti si incontreranno, prima possibile, per concordare le modalità per la sanatoria economica del periodo 1 gennaio '98 e comunque sino alla definizione del presente articolo, in ogni singolo istituto di vigilanza della provincia di Bergamo,

R. P. 1997

M. 1997

1997

PROSPETTO COMPARATIVO INDENNITA'

	NUOVA POLNOTTE	MONDIALPOL	C.V.B.	I.S.P.B.	FIDELITAS	CITTÀ TREVIGLIO	C.C.N.L. NAZIONALE
Indennità notturna stradale (notturno zona, notturno trasporto valori)	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Ind. notturna fissa (notturno fisso)	5500	6200	6200	6200	5800	5500	5500
Ind. diurna (rischio zona trasporto valori, pianotnam. Bancario rischio antirapina)	4600	5600	5600	5350	5300	5600	4000
Ind. diurna (pianotnam. centrale operativa, rischio fisso)	4600	5100	5100	5350	4800	5100	500
Ind. domenicale	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ind. presenza impiegati (rischio amministrativo)	3100	3100	3.700	3100	3.100	3100	500